



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento

Roma, 5 marzo 2020

Direzione Centrale per la Difesa Civile e le
Politiche di Protezione Civile

Direzione Centrale per l'Emergenza, il
Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo

Direzione Centrale per la Prevenzione e la
Sicurezza Tecnica

Direzione Centrale per la Formazione

Direzione Centrale per le Risorse Umane

Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale

Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e
Strumentali

Ufficio Centrale Ispettivo

Ufficio del Dirigente Generale Capo del Corpo
Nazionale VV.F.

Ufficio II: Affari Legislativi e
Parlamentari

Ufficio III: Relazioni Sindacali

Ufficio IV: Pianificazione,
programmazione e controllo di gestione

Ufficio di collegamento del Capo
Dipartimento e del Capo del Corpo Nazionale VV.F.

Ufficio Sanitario

Opera Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ufficio per le Attività Sportive



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Oggetto: Rischio da epidemia – valutazione integrativa di rischio per i lavoratori.

Considerato il fenomeno epidemico internazionale in corso, il Ministero della Salute ha formulato un'ordinanza recante le misure profilattiche contro il nuovo coronavirus.

Il decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6 ha sancito “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e il DPCM del 4 marzo 2020 ha dettato ulteriori disposizioni attuative riguardo tale emergenza epidemiologica.

Pertanto secondo le linee guida fornite dal Ministero della Salute al fine di contemperare l'interesse della salute pubblica con quello della continuità amministrativa, è necessario adottare le seguenti misure di sicurezza:

- i sigg.ri Direttori Centrali sono invitati ad agevolare le unità di personale appartenenti sia ai ruoli dell'amministrazione civile sia a quelli del corpo nazionale che per particolari e motivate ragioni personali e familiari manifestino la volontà di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di orario flessibile per evitare di avvalersi dei servizi pubblici di trasporto negli orari di sovraffollamento per raggiungere la sede lavorativa.
- La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
- I dirigenti degli uffici dovranno individuare i settori-incarichi compatibili con la modalità di lavoro agile.

Si prega, pertanto, di segnalare con la massima sollecitudine le unità di personale interessate alla modalità sia di orario flessibile che di lavoro agile.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Dott.ssa Roberta Lulli)